

Regolamento di Mediazione

di ACCORDIAMOCI S.r.l.

Il presente regolamento, corredato dell'Allegato 1 (Tabella delle indennità), Allegato 2 (Codice Etico) ed Allegato 3 (Scheda di Valutazione) è stato adottato dalla società ACCORDIAMOCI s.r.l. con apposita deliberazione assembleare in data 25 ottobre 2011.

Articolo n. 1 – Campo di Applicazione del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento di Procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e ai principi indicati nell'articolo 7 del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180.

1.2 Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'Organismo di mediazione in relazione alle controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento. Esso regola la procedura da seguire presso l'Organismo, deputato a gestire i tentativi di conciliazione a norma del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e relative norme attuative, in relazione alle procedure indicate in tale normativa.

1.3 Questo Regolamento si applica alla mediazione di controversie che le parti decidono di risolvere cordialmente, in forza di clausola contrattuale o disposizione legislativa o per effetto di un accordo.

1.4 La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte sul sito www.accordiamoci.com e l'uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di svolgimento del servizio di mediazione. La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni.

1.5 In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. In quest'ultimo caso, i due organismi si accorderanno tra loro quanto alla suddivisione delle spese, e comunque assicurando la piena riservatezza nella trasmissione dei fascicoli.

Articolo n. 2 – Introduzione di una domanda di Conciliazione – Divieto di iniziativa officiosa

2.1 E' in ogni caso vietata l'iniziativa officiosa del procedimento.

2.2 Il servizio di mediazione può essere rifiutato solo in presenza di gravi e giustificati motivi, oltre che nei casi in cui al suo adempimento ostino norme imperative.

2.3 La parte di una lite che intende attivare la procedura di mediazione può farlo depositando l'apposita domanda di avvio, congiunta o singola, indirizzata ad ACCORDIAMOCI S.r.l.. la relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on line (pubblicata sul sito www.accordiamoci.com), sia in forma cartacea (da richiedere alla segreteria dell'Organismo).

2.4 La domanda deve in ogni caso contenere:

a) Il nome dell'Organismo di mediazione cui è indirizzata;

b) nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;

- c) l'oggetto della lite;
- d) le ragioni della pretesa;
- e) il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile;
- f) copia di un valido documento d'identità del richiedente / dei richiedenti;
- g) ogni altro documento che si ritenga utile allegare.

2.5 L'organismo comunica l'avvenuta ricezione della domanda ed ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

2.6 Ricevuta la domanda, qualora la stessa non sia congiunta, la segreteria dell'Organismo notifica l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, nei termini più brevi ed al massimo entro cinque giorni dalla data di ricezione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero a mezzo di telefax o comunque con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, alle parti, i cui estremi completi debbono essere forniti dalla parte richiedente, senza obbligo di verifica da parte di ACCORDIAMOCI S.r.l., e senza assunzione di alcuna responsabilità in merito ad ogni eventuale intervento della prescrizione dei diritti e/o di decadenza della domanda. L'istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte. ACCORDIAMOCI S.r.l. provvede ad informare del deposito le altre parti, chiedendo loro di far conoscere, se intendo partecipare alla procedura di mediazione.

2.7 Qualora le altre parti desiderino, possono, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, far pervenire la loro accettazione scritta contenente:

- a) una descrizione del motivo del contendere unitamente ad una sintetica esposizione dei fatti;
- b) l'indicazione – anche solo approssimativa – del valore della lite;
- c) copia di un valido documento d'identità della parte / parti;
- d) ogni altro documento che ritenga utile allegare.

2.8 E' in ogni caso competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;

- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

2.8 qualora il valore della controversia risulti indeterminato, indeterminabile, o via sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Articolo n. 3 – Registrazione della domanda di Mediazione

3.1 Tutte le domande di Mediazione sono numerate progressivamente in ragione d'anno e registrate in apposito elenco in ordine cronologico di provenienza a cura della segreteria di ACCORDIAMOCI S.r.l..

3.2 L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento ad essi allegato o formato durante il procedimento.

Articolo n. 4 – Luogo di svolgimento del procedimento

4.1 La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate al Ministero della Giustizia. In alternativa, l'organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore. In ogni caso, il personale addetto ai compiti di segreteria garantisce la corretta tenuta dei fascicoli e di tutta la documentazione comunque afferente al procedimento di mediazione, curandone il successivo deposito presso la sede operativa principale, per gli adempimenti di legge.

4.2 la mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso le modalità telematiche descritte sul sito www.accordiamoci.com. L'uso della forma telematica potrà avvenire anche per una parte soltanto della procedura di svolgimento del servizio di mediazione. La piattaforma on line è stata predisposta al fine di garantire il rispetto delle norme relative alla sicurezza delle comunicazioni e alla riservatezza

Articolo n. 5 – Nomina del Mediatore

5.1 in seguito al ricevimento della domanda di mediazione, il Responsabile dell'Organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. Le parti possono comunque fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo.

5.2 Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.acoordiamoci.com.

5.3 I mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del D.M. 180/2010, modificato con D.M. 145/2011, nonché aver partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso gli organismi iscritti.

5.4 Nella designazione del mediatore, il Responsabile dell'Organismo tiene in considerazione la nazionalità delle parti, il luogo ove si svolge la procedura di mediazione, la disponibilità del mediatore e l'esistenza di manifesti conflitti d'interesse. Nell'assegnazione degli affari di mediazione, il Responsabile dell'Organismo dovrà inoltre tenere conto di eventuali conoscenze tecniche di settore che siano richieste o d'aiuto, nonché delle specifiche competenze professionali del mediatore designato, desunte anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

5.5 Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. L'Organismo fornirà quindi alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore.

5.6 Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

5.7 L'organismo, in mancanza di concorde indicazione delle parti, nominerà il mediatore seguendo il criterio della turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. I mediatori che operano nelle sedi secondarie, pur facendo parte dell'Elenco Unico dei mediatori di ACCORDIAMOCI S.r.l., sono privilegiati nella scelta relativa ai servizi di mediazione da espletare nella sede secondaria di riferimento.

Articolo n. 6 – Dichiarazione di indipendenza e di imparzialità del Conciliatore

6.1 Il mediatore nominato deve accettare per iscritto la nomina entro cinque giorni dal ricevimento della designazione. L'accettazione può avvenire con qualunque mezzo idoneo, purchè ne risulti evidenza scritta. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'incarico si intende declinato.

6.2 Prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, il mediatore è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice Europeo di condotta dei mediatori. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità.

6.3 In ogni caso risulterà incompatibile con lo svolgimento della funzione, il mediatore che rivesta la qualità di Giudice di Pace, fino a quando duri il mandato in qualità di Giudice di Pace.

6.4 In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro mediatore della propria lista dotato di pari esperienza e requisiti.

6.5 A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità e l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione applicando i criteri inderogabili di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Articolo n. 7 – Co-mediatori – Tirocinanti – Consulenti tecnici

7.1 Su richiesta delle parti, ovvero su decisione insindacabile del Responsabile dell'Organismo per la sede investita della domanda, qualora la particolare complessità della vicenda controversa e/o il numero delle parti coinvolte lo facciano ritenere utile al miglior espletamento del servizio, sarà ammessa la "co.mediazione", ossia la gestione, su base paritetica, del procedimento di mediazione da parte di due mediatori, scelti sulla base dei criteri di cui all'art. 6 che precede. Nei soli casi di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs 4 marzo 2010 n. 28, la "co.mediazione" non comporterà costi aggiuntivi per le parti.

7.2 ACCORDIAMOCI S.r.l. è obbligata a consentire, gratuitamente, il tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma 3, lettera b, del D.M. 180/2010 e successive modifiche. A tal fine il tirocinante dovrà richiedere all'Organismo, l'iscrizione nell'apposito elenco e potrà essere ammesso al tirocinio soltanto previa firma per accettazione del Codice Etico e del Regolamento dell'Organismo. La partecipazione dei tirocinanti agli incontri di mediazione avverrà per turnazione in base all'ordine cronologico di iscrizione nel Registro. Ad ogni incontro di mediazione non potrà assistere più di un tirocinante. Il mediatore non può vietare la

presenza del tirocinante. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

7.3 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Le regole di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti sono quelle previste per i periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori iscritti negli elenchi tenuti presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della mediazione.

Articolo n. 8 – Obblighi del mediatore e dei suoi ausiliari

8.1 Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

8.2 Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

8.3 Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni

8.4 Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati e i consulente, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.

Articolo n. 9 – Avvio della Procedura di Mediazione

9.1 A seguito del deposito della domanda congiunta o singola, ovvero a seguito del deposito dell'adesione alla domanda singola, la segreteria dell'organismo richiede a ciascuna parte il pagamento della quota spettante, composta dai diritti fissi di segreteria (qualora non ancora versati), oltre alla tariffa di mediazione indicata nella "Tabella delle Indennità" allegata al presente Regolamento e corrispondente alla fascia di valore della controversia, tenuto conto delle indicazioni specifiche di cui all'art. 16 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, così come modificato dall'art. 5 del D.M. 6 luglio 2011 n. 145, e successive modifiche. Il mancato pagamento, anche parziale, della quota costituisce valido motivo di sospensione dell'espletamento del servizio di mediazione, tranne nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

9.2 La segreteria dovrà fissare il primo incontro entro 15 giorni dalla adesione di tutte le controparti ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art. 2.7 che precede.

9.3 Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da una o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

9.4 Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione in persona del legale rappresentante, ovvero tramite un rappresentante fornito di apposito mandato e munito dei necessari poteri per definire la controversia.

9.5 In ogni caso i rappresentanti devono essere a conoscenza dei fatti e degli interessi della parte rappresentata, nonché muniti dei necessari poteri per transigere e conciliare la materia controversa. Il mandato deve sempre risultare da apposita procura notarile ovvero da procura scritta autenticata dal

rappresentante, solo se quest'ultimo sia un avvocato iscritto all'albo. La procura andrà sempre allegata in originale agli atti del procedimento.

Articolo n. 10 – Svolgimento della Procedura di Mediazione

10.1 Ai sensi del presente regolamento, la mediazione ha inizio nel giorno fissato dalla segreteria per il primo incontro tra le parti.

10.2 La mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

10.3 Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, sentite le parti e con il loro consenso.

10.4 Il mediatore calendarizza, d'accordo con le parti, lo svolgimento delle sessioni successive alla prima, tenuto conto che comunque l'intero procedimento non potrà eccedere la durata di quattro mesi. Qualora il mediatore constati l'assenza ingiustificata di una parte alla sessione, provvederà alla richiesta urgente di chiarimenti tramite la segreteria. Nel caso in cui la parte richiesta non faccia pervenire idonea giustificazione entro tre giorni dal ricevimento del messaggio, ovvero se abbia confermato di voler abbandonare il procedimento, il mediatore ne dà atto, redigendo apposito verbale di mancata mediazione. Parimenti egli dovrà dare atto, su richiesta della segreteria, della mancata adesione alla richiesta di mediazione inoltrata a cura di una parte, quando quest'ultima non abbia a sua volta rinunciato al provvedimento ed abbia chiesto comunque di ottenere un verbale di mancata mediazione per i fini previsti dalla legge.

10.5 Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

10.6 Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

Articolo n. 11 – Conclusione della Procedura di Mediazione

11.1 Conclusa la mediazione, il mediatore redige il previsto verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

11.2 Nel caso di mediazione riuscita, il mediatore ne redige apposito, sintetico verbale, nel quale esplicherà chiaramente i termini essenziali dell'accordo raggiunto, in modo tale che il relativo contenuto possa essere suscettibile di concreta applicazione da parte dei competenti uffici od organi pubblici in sede di esecuzione in forma specifica, espropriazione forzata o iscrizione di ipoteca giudiziale, a seguito dell'omologazione del

verbale stesso. Di quest'ultimo, debitamente sottoscritto dal mediatore e dalle parti, verranno estratte le necessarie copie autentiche, una per ciascuna delle parti, una per il fascicolo da conservare in archivio e una ai fini della trasmissione al Presidente del Tribunale in vista della sua omologazione. All'uopo, nel redigere il suddetto verbale, il mediatore curerà che vi figurino tutti gli estremi necessari a superare positivamente il controllo formale previsto dalla normativa vigente in punto di omologazione, ivi compresi i dati relativi all'iscrizione nel Registro degli organismi di mediazione.

11.3 Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Ove sia stato richiesto dalle parti ed ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà atto inoltre della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. In caso di formulazione della proposta di cui all'art.11 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, la stessa non può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- a) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
- b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- c) in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
- d) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

11.4 Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

11.5 Alle parti è garantito l'accesso agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo è tenuto a conservare per almeno tre anni in apposito fascicolo registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso è regolato dalla legge e dai regolamenti vigenti. I dati raccolti sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196.

11.6 Il responsabile dell'organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo.

11.7 Il responsabile dell'organismo trasmette altresì la proposta del mediatore di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo.

Articolo n. 12 – Indennità spettanti per il servizio di Mediazione ex D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e relative norme attuative (D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e D.M. 6 luglio 2011 n. 145)

12.1 Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.l. 180/2010, art. 16, come modificato dall'art. 5 del D.M. 6 luglio 2011 n. 145 e dalla tabella liberamente redatta dall'organismo ed allegata al presente regolamento.

12.2 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato ai sensi dell'art. 7.3 che precede, ovvero diversamente concordato con le parti, e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

12.3 L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

12.4 Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 + IVA che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

12.5 Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.

12.6 L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.

12.7 Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

12.8 Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

12.9 Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori o di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

12.10 Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12.11 Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.